


B



REGOLAMENTO COMUNALE TELEFONIA MOBILE

(Legge Regionale n. 3 del 18 marzo 2011 – Capo III)

NORME TECNICHE

*ELABORATO APPROVATO
CON DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. DEL*

REGOLAMENTO COMUNALE TELEFONIA MOBILE

(Legge Regionale n. 3 del 18 marzo 2011 – Capo III)

NORME TECNICHE

PROGETTISTA:

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA ED AMBIENTE

Il titolare di Posizione Organizzativa

Arch. Tiziana Braidotti

COLLABORATORI:

Dr.ssa Alessandra Baldin

Geom. Ivan Cignola

Sommarario

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 Premessa	5
Art. 2 Contenuti.....	5
Art. 3 Coordinamento con altri strumenti pianificatori	5
Art. 4 Finalità	6
Art. 5 Obiettivi e strategie	6
Art. 6 Efficacia del Regolamento	6
Art. 7 Definizione degli interventi e titoli abilitativi	6
CAPO II – PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO	7
Art. 8 Classificazione impianti esistenti.....	7
Art. 9 Interventi su impianti esistenti ritenuti compatibili.....	7
Art. 10 Interventi su impianti esistenti ritenuti parzialmente compatibili	8
Art. 11 Interventi su impianti esistenti ritenuti incompatibili	9
Art. 12 Zonizzazione del territorio.....	9
Art. 13 Aree controindicate.....	9
Art. 14 Aree neutre.....	10
Art. 15 Siti idonei e aree preferenziali.....	11
Art. 16 Integrazione paesaggistica	11
Art. 17 Dispositivi e volumi tecnici	13
Art. 18 Aree di pertinenza	14
Art. 19 Impianti mobili	15
Art. 20 Microcelle	15
Art. 21 Impianti della Protezione civile e per telecomunicazioni ferroviarie.....	16
CAPO III - PROCEDURE	16
Art. 22 Programmi di sviluppo delle reti	16
Art. 23 Vigilanza e monitoraggio	17
Art. 24 Accesso alle informazioni e formazione.....	17
CAPO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	18
Art. 25 Approvazione del Regolamento e sue varianti	18
Art. 26 Norma finale e rinvio dinamico	18
ALLEGATO 1 – Criteri per mitigazioni ambientali.....	19
a. Considerazioni	19
b. Foto esempi mitigazioni	22

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Premessa

1. Il 30 ottobre 2009, il Consiglio Comunale di Codroipo, con Deliberazione n. 84, ha approvato il “Piano di settore per la localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile” ai sensi della L.R. 6 dicembre 2004, n. 28.
2. Il 23 marzo 2011 è stata pubblicata sul B.U.R. n. 12 la L.R. 18 marzo 2011, n. 3 recante “Norme in materia di telecomunicazioni”, che, al Capo III, ridefinisce la disciplina di installazione degli impianti per la telefonia mobile con l’introduzione del “regolamento comunale per la telefonia mobile”, e determina le linee-guida alle quali i Comuni devono attenersi per la predisposizione e l’aggiornamento dello stesso Regolamento.
3. In occasione dell’aggiornamento del Piano di settore conseguente alla necessità di individuazione di nuove e diverse localizzazioni, nonché all’avvio delle procedure di variazione dello stesso Piano di settore a seguito della intervenuta presentazione, da parte dei Gestori, dei programmi di sviluppo delle reti, l’Amministrazione, giuste le “Finalità” di cui all’art. 15 della L.R. 3/2011, ha ritenuto corretto ed opportuno sostituire lo stesso Piano di settore con il presente Regolamento quale strumento di programmazione, controllo e gestione più funzionale e dinamico per la compiuta soddisfazione delle esigenze espresse dal mutato quadro di riferimento.

Art. 2 Contenuti

1. Il Regolamento Comunale di Telefonia Mobile, di seguito “Regolamento”, è formato dai seguenti elaborati:
 - a) Elaborati grafici:
 - 1 Nord Tavola delle aree controindicate e preferenziali;
 - 1 Sud Tavola delle aree controindicate e preferenziali;
 - 2 Nord Tavola della localizzazione degli impianti esistenti, delle aree di ricerca e dei siti idonei;
 - 2 Sud Tavola della localizzazione degli impianti esistenti, delle aree di ricerca e dei siti idonei;
 - b) Elaborati descrittivi:
 - A Relazione di analisi sullo stato di fatto;
 - B Norme Tecniche;
 - C Schede impianti esistenti.
2. Tra gli elaborati costituitivi del Regolamento, come elencati al precedente comma 1 del presente articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:
 - 2 Nord Tavola della localizzazione degli impianti esistenti, delle aree di ricerca e dei siti idonei;
 - 2 Sud Tavola della localizzazione degli impianti esistenti, delle aree di ricerca e dei siti idonei;
 - B Norme Tecniche.
3. Qualora vi fosse divergenza tra i grafici a scale diverse, prevalgono le indicazioni del grafico a scala più dettagliata.

Art. 3 Coordinamento con altri strumenti pianificatori

1. Il presente Regolamento rappresenta lo strumento disciplinante, sulla base delle norme e degli indirizzi regionali, l’installazione degli impianti di telefonia mobile sul territorio comunale di Codroipo e, di conseguenza, le indicazioni espresse nello stesso sono prevalenti rispetto ad ogni diversa prescrizione, relativa a tali impianti, riportata in altri strumenti pianificatori.

Art. 4 Finalità

1. L'Amministrazione Comunale di Codroipo, nel predisporre il presente Regolamento ha confermato le finalità poste alla base del precedente Piano di settore tra le quali, in via prioritaria:

- a) il diritto dei cittadini alla tutela della salute dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
- b) un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione degli impianti sul territorio comunale;
- c) la garanzia degli utenti di usufruire del servizio di telefonia mobile sul territorio comunale.

Art. 5 Obiettivi e strategie

1. La localizzazione dei siti, in cui installare le Infrastrutture di telefonia mobile, è stata organizzata soprattutto sulla base:

- delle esigenze di copertura del servizio sul territorio;
- dello stato di fatto delle infrastrutture esistenti;
- delle aree dove le localizzazioni sono ritenute controindicate;
- delle aree dove le localizzazioni sono da considerarsi preferenziali;
- della individuazione di aree e/o di edifici di proprietà comunale a disposizione;
- della necessità di ridurre l'impatto ambientale degli impianti.

2. Richiamata l'esortazione di cui all'art. 16, co. 3, lettere f) e g), della L.R. 3/11 in merito alla localizzazione preferenziale di nuovi impianti in condivisione con attrezzature per la telefonia mobile esistenti e/o previste ed in considerazione che:

- già la Legge 189/97 prevedeva "l'utilizzo comune di infrastrutture, impianti e Siti" come concetto innovativo nella programmazione del posizionamento delle SRB e nella predisposizione infrastrutturale relativa all'installazione delle stesse;
- il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (CCE) prevede che, nell'adottare "senza indugio le occorrenti decisioni" e pur rispettando "procedure trasparenti, pubbliche e non discriminatorie", "nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture" siano in ogni caso fatti salvi gli accordi tra gli Enti locali e gli Operatori per quanto attiene alla localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica", ed inoltre dispone che "l'Autorità, anche mediante l'adozione di specifici regolamenti, incoraggi la ubicazione o la condivisione delle infrastrutture o delle proprietà nelle quali è previsto che le infrastrutture stesse siano installate" e, se del caso, oltre che richiederlo anche lo imponga;
- il Piano di settore ora sostituito prevedeva espressamente tale condizione sulla base dei disposti di cui all'Art. 3, comma 3, lettera a), del Regolamento di attuazione della Legge Regionale previgente;

l'Amministrazione comunale recepisce appieno tale concetto che riduce di fatto la presenza di Siti sul territorio del comune e riconosce in esso un valido e primario strumento di programmazione infrastrutturale e di pianificazione urbanistica.

Art. 6 Efficacia del Regolamento

1. Il Regolamento ha efficacia su tutto il territorio comunale e definisce la disciplina per la localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile e degli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione di quelli esistenti, secondo quanto stabilito dalle planimetrie del Regolamento e dalle presenti Norme Tecniche.

Art. 7 Definizione degli interventi e titoli abilitativi

1. Il Regolamento, secondo quanto previsto dalla L.R. 3/11 si attua mediante presentazione di SCIA al Comune per le installazioni e le modifiche di tutte le

infrastrutture e gli impianti previo accertamento da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente (ARPA).

2. L'installazione di un impianto fisso di telefonia mobile da parte di un successivo gestore su un impianto di Telefonia Mobile (I.T.M.) esistente costituisce intervento di nuova realizzazione pertanto sarà subordinato alla presentazione di SCIA analoga a quella descritta al precedente comma.

3. La presentazione della SCIA è sempre subordinata, nel caso di I.T.M. localizzate su aree di proprietà comunale, alla preventiva stipula di una convenzione o contratto di locazione o altro atto equipollente tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario al fine di specificare dettagliatamente tutti gli obblighi di quest'ultimo ai fini del ripristino dell'area in caso di dismissione, della gestione dei controlli tecnico-ambientali in corso di esercizio, etc., a tal fine il gestore dovrà costituire una garanzia fideiussoria a favore dell'Amministrazione Comunale a garanzia di tutti gli obblighi assunti. Nell'ambito di tale convenzione o contratto di locazione il gestore dovrà impegnarsi a lasciare installare ulteriori I.T.M. anche ad altri gestori e/o soggetti aventi titolo.

4. L'insediamento delle infrastrutture fisse per telefonia mobile dovrà avvenire in aree di proprietà esclusiva dei soggetti che autorizzano l'insediamento dell'impianto. Pertanto all'atto della presentazione della SCIA il soggetto richiedente/denunciante dovrà dimostrare di aver valido titolo ad eseguire le opere e a mantenere l'impianto in esercizio, ai sensi della normativa vigente. Conseguentemente la presentazione della SCIA dovrà contenere il consenso scritto dei proprietari delle aree sulle quali ricadono gli impianti e le loro pertinenze.

5. Per tutte le presentazioni di SCIA che riguardano immobili, beni o aree soggette al vincolo di cui alla Parte III, Titolo II del D.lgs. 42/04 è obbligatorio acquisire il parere preventivo da parte Soprintendenza ai Beni Ambientali.

CAPO II – PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO

Art. 8 Classificazione impianti esistenti

1. Gli I.T.M. esistenti possono essere classificati distinguendo tra:

- a) I.T.M. esistenti ritenuti compatibili con gli obiettivi del Regolamento;
- b) I.T.M. esistenti ritenuti parzialmente compatibili con gli obiettivi del Regolamento;
- c) I.T.M. esistenti ritenuti incompatibili con gli obiettivi del Regolamento che si ritiene pertanto debbano essere rilocalizzati.

2. La classificazione, ai sensi del precedente comma, degli I.T.M. attualmente esistenti sul territorio comunale si desume dall'elaborato descrittivo del Regolamento "C- Schede impianti esistenti".

3. Gli impianti esistenti possono essere ritenuti incompatibili nei casi in cui per la loro localizzazione rappresentano elemento di disturbo e grave alterazione del paesaggio che non risulta possibile mitigare con eventuali azioni di mascheramento, quando non risultano conformi ai parametri ed alle caratteristiche radioelettriche dichiarate nel titolo abilitativo o se determinano dei valori di campo elettromagnetico superiori a quelli imposti dalle normative vigenti.

Art. 9 Interventi su impianti esistenti ritenuti compatibili

1. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio, esistenti al momento dell'approvazione del Regolamento e ritenuti compatibili, si potrà procedere all'esecuzione di tutte le tipologie di intervento ammesse dal Regolamento per i siti idonei.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, come definiti all'art. 5 lett. i) della L.R. 3/11 (*ogni intervento conservativo degli impianti e degli apparati esistenti compresa*

la sostituzione delle antenne con mantenimento delle stesse caratteristiche tecniche radioelettriche preesistenti), sono liberamente attuati ai sensi dell'art.18 comma 1) della medesima legge.

3. Sono soggetti a presentazione di SCIA gli interventi riguardanti:

- a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
- b) incremento del numero di antenne;
- c) incremento o modifica delle bande di frequenza già concesionate;
- d) installazione in co-siting di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello concessionario.

4. La modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature di impianti fissi per telefonia mobile che preveda la variazione di uno dei seguenti parametri è subordinata alla preventiva acquisizione di un nuovo parere da parte dell'A.R.P.A.:

- coordinate dei sistemi radianti;
- direzioni di irradiazioni (settori);
- tipologia dell'impianto e tecnica di trasmissione (GSM, DCS, UMTS, Wi-Max, LTE, ecc.);
- altezza centro elettrico rispetto a terra (m);
- quota base impianto sul livello del mare o quota piede edificio per gli impianti su edifici (m);
- numero di antenne trasmettenti;
- tilt meccanico antenne;
- tilt elettrico antenne;
- potenza al connettore d'antenna (W) per settore e per sistema di trasmissione;
- modello antenne.

Art. 10 Interventi su impianti esistenti ritenuti parzialmente compatibili

1. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio, esistenti al momento dell'adozione del Regolamento e ritenuti parzialmente compatibili, gli interventi di manutenzione ordinaria, come definiti all'art. 5 lett. i) della L.R. 3/11 (*ogni intervento conservativo degli impianti e degli apparati esistenti compresa la sostituzione delle antenne con mantenimento delle stesse caratteristiche tecniche radioelettriche preesistenti*), sono liberamente attuati ai sensi dell'art.18 comma 1) della medesima legge.

2. Sono soggetti a SCIA, con l'attuazione delle opere di mitigazione specificate nell'elaborato descrittivo del Regolamento "C- Schede impianti esistenti", gli interventi riguardanti:

- a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
- b) incremento del numero di antenne;
- c) incremento o modifica bande di frequenza già concesionate.
- d) installazione in co-siting di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello concessionario.

3. La modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature di impianti fissi per telefonia mobile che preveda la variazione di uno dei parametri di cui al 4 comma dell'articolo precedente è subordinata alla preventiva acquisizione di un nuovo parere da parte dell'A.R.P.A. .

4. Le opere di mitigazione, dovranno essere previste e attuate in sede di richiesta d'intervento soggetto a SCIA da parte dei Gestori e dovranno essere oggetto di uno specifico accordo tra l'Amministrazione Comunale ed i Gestori (o altro atto unilateralmente proposto dai Gestori nel rispetto delle previsioni del presente Regolamento) attraverso il quale siano chiariti tutti gli interventi da eseguire, fatta salva la successiva verifica, quanto all'effettiva fattibilità, a seguito del

conseguimento dei necessari pareri da parte degli enti competenti per materia. Nel caso non risultasse possibile raggiungere un accordo soddisfacente fra e per tutti i Gestori coinvolti l'Amministrazione Comunale potrà decidere unilateralmente le opere di mitigazione che dovranno essere obbligatoriamente realizzate.

Art. 11 Interventi su impianti esistenti ritenuti incompatibili

1. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio, esistenti al momento dell'adozione del Regolamento e ritenuti incompatibili, gli interventi di manutenzione ordinaria, come definiti all'art. 5 lett. i) della L.R. 3/11 (*ogni intervento conservativo degli impianti e degli apparati esistenti compresa la sostituzione delle antenne con mantenimento delle stesse caratteristiche tecniche radioelettriche preesistenti*), sono liberamente attuati ai sensi dell'art.18 comma 1) della medesima legge ivi compresi quelli strettamente necessari per garantire l'integrità degli apparati tecnologici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, tra i quali ricadono anche gli interventi per il miglioramento tecnologico ai fini della minimizzazione delle emissioni.

2. Non saranno in ogni caso ammessi interventi di:

- a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
- b) incremento del numero di antenne;
- c) incremento o modifica della banda di frequenze già concesionate.

3. Gli impianti non conformi ai parametri e alle caratteristiche radioelettriche dichiarate nel titolo abilitativo e quelli che determinano dei valori di campo elettromagnetico superiori a quelli imposti dalle normative vigenti (6 V/m per permanenze superiori alle 4 ore consecutive, 20 V/m per permanenze inferiori) dovranno essere ricondotti alla conformità seguendo i metodi specificati nel DPCM 08/07/2003, ivi compresa la loro eventuale rilocalizzazione all'interno di siti idonei, così come individuati dal Regolamento.

4. L'Amministrazione Comunale dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:

- a) Gli impianti sono localizzati in edifici o aree ove sono vietate le installazioni di impianti per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- b) è accertata l'impossibilità di espletare adeguate azioni di risanamento;
- c) In accordo con i gestori qualora vengano individuate aree più idonee.

5. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati in specifiche ordinanze comunali.

6. Al fine di addivenire alla rilocalizzazione degli impianti per tutela sanitaria, ambientale, paesaggistica e architettonica l'Amministrazione Comunale potrà prevedere forme di incentivazione.

Art. 12 Zonizzazione del territorio

1. Per una puntuale definizione delle previsioni del Regolamento vengono individuate le seguenti tipologie di localizzazioni che sono rappresentate negli elaborati grafici di progetto:

- a) aree controindicate (aree individuate nel rispetto del principio di precauzione; altre aree controindicate);
- b) aree neutre;
- c) siti idonei e aree preferenziali.

Art. 13 Aree controindicate

1. Le installazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle, in riferimento al principio di precauzione di cui all'art. 16 comma 3) della L.R. 3/11, sono ritenute controindicate e non sono ammesse su edifici interamente o parzialmente destinati a:

- a) asili nido;

- b) scuole di ogni ordine e grado;
- c) attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva;
- d) attrezzature per l'assistenza agli anziani;
- e) attrezzature per l'assistenza ai disabili;
- f) ospedali e alle altre strutture adibite alla degenza, ad eccezione degli Impianti del Servizio Sanitario regionale, qualora per comprovate esigenze operative di servizio non sia possibile individuare le localizzazioni in altre zone.

Con il termine "attrezzature" si identificano tutte le "strutture" di carattere assistenziale e collettivo che, seppur non destinate espressamente alla degenza di tipo "sanitario", presentino la stessa valenza sociale e siano riconducibili alla medesima accezione di una "abitazione" con permanenza continuata in esse di persone per almeno 4 ore giornaliere.

2. Sono altresì vietate le installazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, di ponti radio e microcelle nelle aree di pertinenza di cui ai vari punti del comma precedente, intendendosi per area di pertinenza un'area recintata in dotazione esclusiva a tali attrezzature. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, l'Amministrazione Comunale può consentire l'installazione di micro celle e di impianti ripetitori di piccola potenza inferiore a 200 Watt (gap-filler).

3. Nelle altre aree controindicate, di seguito specificate, le installazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio posti su palo o traliccio sono ritenute controindicate e non sono ammesse salvo casi di comprovata ed inderogabile necessità, previo recepimento nel presente Regolamento, nel qual caso il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle procedure previste per le costruzioni da realizzarsi all'interno delle aree soggette alle specifiche tipologie di vincolo.

Tali aree sono:

- a) zone interessate da biotopi istituiti ai sensi della L.R. 42/96 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche;
- b) aree di rilevante interesse ambientale così come definite dalla L.R. 42/96;
- c) complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, così come tutelati dal D.lgs. n° 42/04 (ex legge 1089/39);
- d) ambiti soggetti a vincolo idrogeologico;
- e) ambito di interesse architettonico ambientale che rappresenta il nucleo originario del capoluogo e delle frazioni (zone A come individuate dallo strumento urbanistico vigente).

4. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, l'Amministrazione Comunale può assentire l'installazione di microcelle in deroga alle incompatibilità di cui al precedente terzo comma. In tali casi le localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, come individuati dal Regolamento, sono preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza territorialmente competente, anche se non vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04.

Art. 14 Aree neutre

1. Le porzioni di territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti sono definite con il termine "aree neutre" nelle quali l'eventuale realizzazione di nuovi impianti deve essere recepita nel Regolamento secondo quanto previsto al successivo secondo comma del presente articolo.

2. A seguito di nuove richieste presentate dai gestori entro i termini di legge, una volta che siano attuate le previsioni contenute nel Regolamento riguardanti i siti idonei o qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di poterli utilizzare per offrire un servizio di copertura ottimale del territorio, all'interno della zona sono sempre ammesse varianti al Regolamento stesso per l'individuazione di nuovi siti idonei ed i

conseguente aggiornamento dell'elaborato grafico "2 Nord/Sud - Tavola della localizzazione degli impianti esistenti, delle aree di ricerca e dei siti idonei".

Art. 15 Siti idonei e aree preferenziali

1. Nella tavola di progetto sono individuati i siti idonei e i siti preferenziali (intendendo per idonei i siti ove esiste già un impianto compatibile e per preferenziali i siti messi a disposizione per futuri impianti da parte dell'amministrazione comunale) per la localizzazione di I.T.M. sulla base di un attenta valutazione della compatibilità dai punti di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico ed architettonico. Tali localizzazioni potranno essere utilizzate per l'insediamento di nuove I.T.M. e/o la rilocalizzazione di quelle già esistenti nel territorio comunale.

2. Dette aree sono state individuate tra:

- aree di proprietà comunale o pubblica;
- aree per servizi e attrezzature tecnologiche individuate dagli strumenti urbanistici;
- aree ove non siano presenti vincoli o limitazioni particolari;
- aree in contesti non urbanizzati, nell'intorno di infrastrutture lineari energetiche e viarie esistenti;
- aree ritenute meno sensibili dal punto di vista dell'impatto visivo derivante dalla realizzazione degli impianti in relazione all'intorno considerato.

3. Per la realizzazione di impianti fissi di telefonia mobile e di ponti radio, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni relative all'integrazione paesaggistica ed alle modalità di realizzazione dei supporti verticali ed in particolare:

a) la realizzazione o installazione delle attrezzature per telefonia e/o radiotrasmissione dovrà rispettare i segg. parametri

DS - distanza delle strade ml 5,00

DE - distanza tra edifici ml. 3,00

H - altezza massima (per i box ospitanti attrezzature) ml. 3,50

H - altezza massima (per antenne o tralicci) ml 36,00;

b) si dovranno adottare le migliori tecnologie disponibili al momento della richiesta in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegata alla SCIA;

c) si dovranno adottare tecnologie costruttive tali da renderli idonei all'eventuale successiva installazione di almeno un'altra I.T.M., anche di gestori diversi, sul medesimo sito;

d) le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Eventuali sbracci, la cui lunghezza non deve essere superiore a 0,80 m., misurati dal centro del sostegno, possono essere concessi solo qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio;

e) ai fini della mitigazione, per il locale tecnico posto alla base del sostegno, dovrà essere ricercato uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante. In presenza di elementi dissonanti con l'ambiente l'impianto dovrà essere mascherato mediante la creazione di uno schermo visivo. Lo schermo visivo dovrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno o adottando altri accorgimenti accettati o prescritti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 16 Integrazione paesaggistica

1. La realizzazione degli impianti di telefonia mobile dovrà osservare i principi di integrazione paesaggistica riportati nei commi successivi.

2. Nella progettazione e realizzazione delle I.T.M. si terrà conto della necessità di preservare il paesaggio urbano e rurale, con particolare attenzione all'integrazione paesaggistica, intesa quale insieme di azioni che permettono di ridurre la percezione visiva delle I.T.M. e che comprendono anche la ricerca di soluzioni architettoniche formali adeguate al contesto.

3. Le nuove I.T.M. devono essere realizzate utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da mitigare l'impatto visivo usando, ove possibile, sostegni verticali che permettano di ridurre la percezione visiva dell'antenna e del suo appoggio.
4. Le I.T.M. vanno posizionate prioritariamente su edifici non residenziali o assimilabili, serbatoi d'acqua, sili ed altre infrastrutture, da ultimo su pali e tralicci.
5. Nelle aree rurali o naturali la localizzazione dell'I.T.M. deve essere fatta in modo da ridurre la sua percezione visiva, preferendo quelle ove il sostegno è parzialmente mascherato.
6. Ogni potenziale localizzazione viene verificata dal punto di vista dell'impatto visivo, attraverso rendering o fotomontaggi, confrontando lo stato di fatto con la proposta situazione finale, da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino ed uno da lontano.
7. Per ogni nuovo impianto vengono elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante e che permettano di perseguire gli obiettivi di copertura radioelettrica.
8. La progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici e del paesaggio. Le installazioni sul tetto degli edifici vanno realizzate in modo da estendere le linee verticali dell'edificio curando il rapporto tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio.
9. La posizione e la forma di pali e tralicci devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti. In particolare:
 - è vietata l'installazione, sia alla sommità delle strutture portanti che lungo le stesse in posizione intermedia, di: piazzole; ballatoi; basamenti; piattaforme ed altre costruzioni similari, calpestabili o meno;
 - le strutture portanti dovranno essere composte principalmente da pali singoli, a sezione circolare o poligonale, autoportanti, rastremati, eventualmente dotati di "asta" terminale porta-antenne. In alternativa, potranno essere consentite forme reticolari, metalliche o lignee, a sezione triangolare o quadra, oppure a "croce" o a "Y", conformate a "torre" (sezione costante per tutta l'altezza), oppure a "traliccio" (sezione decrescente dalla base alla sommità), solo se alle stesse sarà riconosciuta una valenza architettonica da parte dell'Amministrazione Comunale.
10. Le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Per tanto non sono ammessi sbracci, consentiti solo qualora venga dimostrata (con idonea documentazione da allegare al progetto) l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio. In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà motivatamente concedere/autorizzare la realizzazione di sbracci, la cui lunghezza deve essere minima (max. cm. 80).
11. Per le antenne installate in aree vincolate paesaggisticamente potrà essere richiesto il loro contenimento all'interno di un elemento di mascheramento (cannotto) che le racchiuda nella totalità. Esternamente a tale elemento, comunque alla base dello stesso e strettamente a ridosso della struttura portante, potranno essere poste solo le antenne paraboliche dei ponti-radio.
12. Al fine di armonizzare la parte visibile delle I.T.M. e l'ambiente circostante sotto il profilo cromatico e dei materiali, devono essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente ai materiali originali dell'edificio o dell'infrastruttura con colorazioni che riducano al minimo la percezione visiva della nuova installazione. L'Operatore richiedente dovrà concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale le colorazioni e/o finiture sia della struttura portante sia di quella di contenimento. In difetto, l'Amministrazione Comunale potrà, in fase di istruttoria, richiedere all'Operatore che le strutture portanti ed i relativi accessori siano verniciati, a spese

dell'Operatore stesso e senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale, con colori, scelti da quest'ultima, in qualsiasi tinta, tonalità e finitura.

Non saranno comunque ammesse colorazioni delle strutture portanti e di quelle di contenimento di tonalità accese, finiture "lucide" o cromatismi non idonei. La zincatura, laddove ammessa, dovrà essere del tipo opaco antiriflesso.

Non saranno altresì ammesse colorazioni aziendali, e/o loghi di identificazione, se non quelli strettamente necessari, anche come dimensione, ad individuare l'Operatore nel "cartello informativo" di cui all'art. 24 della L.R. 3/11.

La scelta di inserire eventuali spazi pubblicitari predisposti sulla struttura, anche se assegnati a Terzi, sarà di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme previste dal regolamento comunale per le affissioni.

13. Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico la colorazione e la finitura superficiale delle infrastrutture, in tutte le loro componenti, dovrà essere definita in via prioritaria in accordo con la Commissione Locale del Paesaggio.

14. Al fine di armonizzare visivamente le I.T.M., le antenne posizionate sugli edifici devono essere preferibilmente localizzate su un piccolo traliccio al centro del tetto o del terrazzo, e andranno, se possibile rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti.

15. Possono essere installate I.T.M. su serbatoi d'acqua, sia sulle pareti che in sommità, su pali o tralicci. Per ridurre la percezione visiva le antenne devono essere posizionate sulla parete o su un sostegno realizzato al centro della cupola del serbatoio.

16. Ai fini della mitigazione, per il locale tecnico, si dovrà utilizzare uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante l'impianto anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno, soprattutto in presenza di elementi dissonanti con l'ambiente. Lo schermo visivo dovrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno, o adottando altri accorgimenti accettati o prescritti dall'Amministrazione Comunale oppure mediante la realizzazione di elementi tecnici parzialmente interrati.

Art. 17 Dispositivi e volumi tecnici

1. Gli apparati tecnologici dell'I.T.M. saranno di preferenza installati entro strutture esistenti o in armadiature di servizio da addossare a strutture esistenti, poste anche su lotti non funzionalmente contigui.

2. Nei casi in cui non sono realizzabili le soluzioni di cui al comma precedente, le strutture destinate ad ospitare gli apparati tecnologici sono accorpate in un unico volume che verrà collocato nella zona più defilata rispetto al profilo dei luoghi o in posizione marginale. Si deve valutare la possibilità di prevedere la realizzazione di tali strutture, in posizione interrata.

3. Gli eventuali ampliamenti di armadiature e volumi di servizio dovranno essere eseguiti in analogia all'esistente per tipologia dei materiali e sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti.

4. Le strutture di contenimento delle apparecchiature di alimentazione e gestione delle Infrastrutture, se del tipo prefabbricato, potranno essere, in genere e previo accordo con l'Amministrazione Comunale:

- container del tipo a "pareti lisce", di forme semplici, ed estetica consona al territorio ed all'ambiente circostante;
- "armadi" di tipo "stradale" (in acciaio inox o in vetroresina) di dimensioni strettamente necessarie alla funzione e comunque contenute.

5. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere che la struttura di contenimento sia completamente circondata da siepe a crescita veloce che dovrà coprirne, alla piantumazione, l'intera altezza. La siepe dovrà essere realizzata con essenze arboree arbustive autoctone, impiantate a densità colma, a foglia persistente e dovrà essere

garantita la continua manutenzione dell'opera, ivi compresa la potatura periodica delle siepi.

6. Nel caso in cui, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e/o delle altre Autorità competenti alla sicurezza stradale, le strutture di contenimento rappresentino un vincolo visivo alla viabilità, le stesse dovranno essere installate interrato, compatibilmente con le caratteristiche idrogeologiche della zona.

7. Le strutture interrate dovranno essere dotate di sistema, anche meccanico alimentato in emergenza, di allontanamento delle acque che, per qualsiasi ragione, dovessero riversarsi in esse.

8. Le infrastrutture, poste in ambito urbano sulle aree di proprietà comunale, potranno essere integrate da componenti annessi che ne permettano una identificazione di destinazione ad "uso pubblico" (pensiline di ricovero e d'attesa, parcheggio bici, delimitazioni spaziali, pannelli informativi territoriali, check-point turistici, ecc.), definiti in via prioritaria in accordo con l'Amministrazione Comunale.

9. Le infrastrutture installate nelle adiacenze di sedi stradali e/o pedonali e/o di parcheggi, e nelle aree tecnologiche (es. depuratori) o su aree "pubbliche" (es. Cimiteri o Campi sportivi) potranno essere inserite nel contesto degli impianti di illuminazione e/o dei sistemi finalizzati alla prevenzione dei fenomeni criminosi e di degrado (sistemi di video-sorveglianza, ecc.), e dovranno, quindi, essere attrezzate di conseguenza, sulla base delle esigenze che saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale negli appositi atti convenzionali.

Art. 18 Aree di pertinenza

1. Per la sistemazione delle aree di pertinenza delle infrastrutture per la telefonia mobile dovranno essere adottate delle soluzioni coerenti con l'ambiente circostante e che permettano di mimetizzare il più possibile l'impianto rispetto allo sfondo su cui si attesta.

2. In particolare dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

a) l'area di pertinenza libera da I.T.M. e da armature e volumi di servizio dovrà essere sistemata a verde e tenuta in condizioni di decoro, escludendo depositi scoperti di materiali di qualsiasi tipo;

b) eventuali piattaforme in calcestruzzo potranno essere rinverdite mediante riporto di terreno vegetale se richiesto dall'Amministrazione Comunale;

c) le scale saranno realizzate in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture;

d) il gestore ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti, dovrà quindi essere studiata caso per caso una soluzione adeguata. Qualora si intenda realizzare dei cordoli in calcestruzzo con soprastante rete metallica questa dovrà essere mascherata con una quinta di verde di essenze autoctone di adeguata altezza. La siepe dovrà essere realizzata con essenze arboree arbustive autoctone, impiantate a densità colma, a foglia persistente e dovrà essere garantita la continua manutenzione dell'opera, ivi compresa la potatura periodica delle siepi.

L'altezza della recinzione dovrà rispettare le Norme del PRGC e comunque non dovrà superare quella della Struttura di contenimento. La recinzione potrà essere dotata di basamento continuo (muretto).

In caso di inserimento della infrastruttura in ambito urbano, la eventuale recinzione potrà essere formalmente e dimensionalmente omogenea con le altre contermini, adottando, se ritenuto dalla Amministrazione Comunale, altezze, forme e materiali diversi (muri in laterizio, pietrame, ecc.).

3. L'accesso all'area di pertinenza dell'infrastruttura è garantito di norma tramite la viabilità esistente.

4. Ove ciò non risultasse possibile, l'eventuale nuova viabilità di accesso verrà realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione Comunale, evitando comunque tracciati a forte impatto ambientale e/o visivo.
5. Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i gestori sono tenuti ad ottenere le necessarie autorizzazioni comunali.
6. In caso di dismissione o rilocalizzazione delle I.T.M. il gestore è obbligato alla rimessa in ripristino del sito dismesso e a comunicarlo all'Amministrazione Comunale, all'A.R.P.A. e all'A.S.S..
7. A tal fine il gestore, per le I.T.M. localizzate su aree di proprietà comunale, all'atto della presentazione della SCIA, costituisce una garanzia fideiussoria a favore dell'Amministrazione Comunale a copertura degli oneri di demolizione e rimessa in ripristino del sito, se non già previsto nell'atto di locazione/concessione dell'area.
8. Le infrastrutture comunque autorizzate all'installazione, anche nel caso di installazione su proprietà private, devono essere rimosse in caso di dismissione o di scadenza dell'atto relativo alla disponibilità dell'area, a cura e spese del Soggetto "Titolare" della stessa Autorizzazione (Permesso a Costruire, Denuncia Inizio Attività, Segnalazione Certificata Inizio attività, ecc.) entro 60 giorni dalla scadenza di tali termini. La rimozione, che sarà conseguente anche alle procedure di dismissione del servizio erogato, comprenderà lo sgombero completo dell'area interessata dall'installazione da ogni e qualsiasi manufatto, opera ed accessorio, compresi, previa dismissione dei contratti di fornitura, i quadri elettrici ed i contatori di energia con relativi supporti e sostegni. L'area dovrà essere ripristinata alle condizioni preesistenti all'installazione. L'Amministrazione Comunale potrà concedere al Titolare dell'Autorizzazione e su richiesta dello stesso una proroga ai termini.

Art. 19 Impianti mobili

1. L'attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile potrà avvenire in tutto il territorio comunale al fine di sopperire, in via temporanea, ad eventi straordinari e per poter comunque garantire lo svolgimento del servizio di telefonia mobile, per tanto tali impianti potranno insistere su un medesimo sito, e nel suo immediato intorno, per un periodo non superiore a novanta giorni. Tali impianti dovranno per quanto possibile armonizzarsi con il contesto ambientale e in ogni caso non dovranno essere fonte di pericolo e/o costituire elemento di intralcio per la circolazione veicolare e pedonale. L'installazione e l'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile, è soggetta a comunicazione preventiva inviata all'Amministrazione Comunale e all'ARPA, corredata di una descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto e di una certificazione dell'operatore attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui alla legge 36/01, e successive modificazioni. Entro 90 giorni dall'attivazione dell'impianto mobile deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale la sua avvenuta dismissione.

Art. 20 Microcelle

1. Il presente Regolamento ai sensi dell'art 16 comma 4 punto e) della LR 3/11 non individua puntualmente i siti di localizzazione delle microcelle, ma individua alcuni aspetti che i Gestori devono tenere in considerazione per la loro localizzazione e realizzazione:
 - l'aspetto esteriore della micro cella deve essere congruo ed adeguato al contesto in cui si inserisce con qualità estetica delle attrezzature idonea all'inserimento in ambito urbano;
 - nelle aree di pregio storico e paesaggistico dovranno essere mascherate attraverso strutture, materiali e colore o tinteggiatura dei manufatti da concordarsi preventivamente con l'Amministrazione Comunale;

- esposizione ai campi elettromagnetici con definizione di orientamenti dei settori radianti e altezza del centro elettrico volti ad evitare un impatto diretto del fascio sugli edifici circostanti;
 - spessore e composizione delle pareti su cui verranno collocate tale da consentire un adeguata schermatura alle onde elettromagnetiche in modo da non superare il valore di attenzione di immissione, all'interno dell'edificio.
2. L'installazione di microcelle avverrà in via prioritaria in aree pubbliche, preferibilmente su strutture quali lampioni, semafori, cartelloni pubblicitari.

Art. 21 Impianti della Protezione civile e per telecomunicazioni ferroviarie

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture di competenza della Protezione civile della Regione, necessari alla realizzazione e all'implementazione tecnico-operativa delle reti radio di comunicazione di emergenza sono realizzati, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), e successive modificazioni, nonché in attuazione delle ordinanze statali in materia di protezione civile, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di emissioni elettromagnetiche, e in deroga alla normativa regionale in materia di titoli abilitativi di cui alla L.R. 3/11, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, all'ARPA e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.
2. La localizzazione delle opere, degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 tiene conto delle aree preferenziali indicate nel presente Regolamento. Per comprovate esigenze operative di servizio potranno essere individuate localizzazioni diverse da quelle preferenziali definendole di concerto tra l'Amministrazione Comunale e la Protezione civile della Regione.
3. Gli impianti relativi alla rete di telecomunicazione dedicata esclusivamente alla sicurezza e al controllo del traffico ferroviario sono assoggettati alle procedure di cui all' articolo 87, comma 3 bis, del D.lgs. 259/03 , e successive modificazioni; in tale ipotesi è resa preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale che può chiedere, prima dell'inizio dei lavori, una diversa collocazione degli impianti.

CAPO III - PROCEDURE

Art. 22 Programmi di sviluppo delle reti

1. Gli operatori delle telecomunicazioni presentano all'Amministrazione Comunale il proprio programma di sviluppo delle reti ed i relativi aggiornamenti entro il 31 marzo di ogni anno.
2. I programmi di sviluppo delle reti, oltre all'individuazione degli impianti esistenti, individuano le aree in cui si prevedano la collocazione di nuovi impianti, nonché le proposte di modifica di quelli esistenti, a esclusione dell'installazione di ponti radio e microcelle.
3. I programmi di sviluppo delle reti sono depositati fino al 15 aprile di ogni anno presso l'Amministrazione Comunale; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione mediante avviso all'Albo On-Line del Comune. L'Amministrazione Comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità dei programmi pervenuti.
4. I soggetti proponenti indicano espressamente, all'atto della presentazione del programma di sviluppo della rete, quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno, chiunque sia interessato, in quanto titolare di interessi privati o pubblici, o portatore di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, formula eventuali osservazioni o proposte.
6. Entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione dei programmi di sviluppo delle reti l'Amministrazione Comunale effettua una valutazione degli stessi, anche alla luce delle osservazioni e delle proposte presentate ai sensi del comma precedente, e predispone contestualmente, qualora necessario, il progetto di variante al Regolamento, tenuto conto dei programmi di sviluppo stessi, valutata la compatibilità delle richieste presentate con gli obiettivi propri fissati dal vigente Regolamento.
7. Entro i 90 giorni successivi al termine di cui al comma precedente viene redatto il progetto definitivo di variante al Regolamento e viene avviata la procedura di approvazione.
8. Nel caso in cui il programma di sviluppo non venga presentato nei termini, si prescinde da esso, conseguentemente le richieste di nuove localizzazioni, per l'anno successivo, potranno essere presentate solamente sulla base delle previsioni del Regolamento vigente al momento della richiesta.

Art. 23 Vigilanza e monitoraggio

1. L'Amministrazione Comunale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti finalizzate:
 - a) a garantire il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela in conformità a quanto disposto dalla legge 36/01, nonché delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
 - b) a vigilare sul mantenimento dei parametri tecnici sulla base dei dati forniti dai gestori degli impianti;
 - c) ad assicurare la corretta realizzazione delle azioni di risanamento e ripristino.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio, nonché per le procedure di risanamento, l'Amministrazione Comunale si avvale di ARPA che opera in conformità a quanto previsto ai titoli II e III del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/05. Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia Locale e degli altri Uffici comunali preposti per l'effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale.
3. Per campagne di monitoraggio sul territorio l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi anche di strutture proprie o esterne fermo restando che l'ufficialità dei dati rilevati sarà solo ed esclusivamente quella espressa da ARPA.
4. I dati risultanti dai controlli e dalle verifiche di cui ai precedenti comma sono comunicati dall'Amministrazione Comunale alla Regione e alla Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, e successivamente sono pubblicati sul sito internet del Comune stesso.
5. Successivamente all'installazione o alla modifica degli impianti è effettuata a cura di ARPA la prima verifica di cui al comma 1, lettera a). Gli oneri sono a carico dei singoli Operatori.

Art. 24 Accesso alle informazioni e formazione

1. L'Amministrazione Comunale assicura a tutti gli interessati aventi titolo l'accesso ai documenti amministrativi inerenti le I.T.M., nelle forme previste dalla legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e ai cittadini residenti, ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs. 267/00, assicura le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, nonché l'accesso, in generale, alle informazioni in possesso del Comune inerenti la localizzazione di tutte le tipologie di I.T.M. presenti nel proprio territorio, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. 39/97 e/o per

eventuali disposizioni di legge o del regolamento comunale sul diritto d'accesso e di informazione.

2. L'Amministrazione Comunale in collaborazione con gli Enti preposti, promuove ed organizza iniziative di informazione alla cittadinanza e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici al fine di garantire una maggior partecipazione, nonché interventi di formazione rivolti in particolare agli studenti delle scuole, anche in forma associata con altri comuni.

CAPO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 Approvazione del Regolamento e sue varianti

1. Il Regolamento viene approvato secondo la seguente procedura:

a) il Regolamento é approvato dal Consiglio comunale previo esame preventivo, per quanto di competenza, della Commissione Consiliare Pianificazione Territoriale;

b) la deliberazione di approvazione del Regolamento, divenuta esecutiva, è pubblicata all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi e ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;

2. Il Regolamento ha durata indeterminata ed e' aggiornato qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, di norma non più di una volta all'anno.

Art. 26 Norma finale e rinvio dinamico

1. Per quanto non specificamente previsto dal Regolamento, si applicano le disposizioni stabilite dalla L.R. 3/11, e per quanto non previsto da questa si applicano le prescrizioni contenute nel P.R.G.C., nei piani attuativi, nel Regolamento edilizio e negli altri regolamenti comunali vigenti.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ALLEGATO 1 – Criteri per mitigazioni ambientali

a. Considerazioni

Si osserva che i siti esistenti sul territorio sono gestiti da diversi gestori ed hanno epoche di realizzazione differenti. Questo comporta che da un sito all'altro, anche se vicini o rientranti nello stesso comune, esista una variabilità tra i colori utilizzati per le cabine e per i pali porta-antenna.

Inoltre la maggior parte dei siti non risultano dotati di inserimento paesaggistico della cabina con siepe perimetrale. Tutti questi elementi di diversità contribuiscono ad ostacolare l'inserimento paesaggistico dei siti.

Per definire quale sia l'accorgimento migliore per la mitigazione ambientale, occorre sempre partire dal presupposto che non esistono colori ideali per questo tipo di strutture, che di fatto in natura non sono presenti ed allo stesso tempo non assomigliano a nessun elemento agrario o semi naturale. L'unica eccezione riguarda il paesaggio urbano e produttivo dove le già innumerevoli palificazioni presenti ed utilizzate per illuminazione pubblica, linee elettriche, linee telefoniche, etc., fanno sì che i pali delle infrastrutture per la telefonia mobile si inseriscono meglio nell'ambito territoriale.

In linea generale, per migliorare la situazione presente e futura, possono essere seguiti i seguenti suggerimenti:

Pali di colore grigio: sono indicati per ambiti residenziali e produttivi, in quanto il grigio è già presente e predominante in tale ambito territoriale rispetto agli altri colori. In generale i pali di colore grigio si vedono meno con giornate di foschia e poco luminose, mentre sono ben visibili, anche da lontano e quindi più impattanti, con giornate di sereno, quando tendono a fare riflessi e luccichii se irradiati direttamente dai raggi solari.

Pali di colore bianco: sono da evitare in quanto non adattabili a nessun ambito territoriale.

Pali di colore verde: sono indicati per ambiti ove è presente vegetazione e territorio agricolo. In generale si vedono nelle giornate di sereno e non fanno riflessi.

Pali di colore verde a cromatismo variabile: rappresentano il ritrovato più moderno di inserimento paesaggistico e sono indicati per ambiti ove presente vegetazione e territorio agricolo. In generale sono maggiormente visibili nelle giornate di sereno e non fanno riflessi. Sono migliori rispetto a quelli verdi (verde bottiglia) comunemente impiegati, in quanto hanno una colorazione verde decrescente dalla base alla parte distale, con l'ultimo tratto di colore grigio. Tale soluzione consente, fino ai 10 - 12 m di altezza, di inserire bene il palo in presenza di vegetazione, mentre oltre i 13 m, che rappresentano l'altezza media delle piante presenti sul territorio, il verde va via via schiarendosi fino a terminare con il grigio. Quest'ultimo accorgimento consente di ridurre il forte contrasto, che si è soliti

osservare, tra colore del palo e colore del cielo. Occorre inoltre sempre considerare il contesto del sito ed, ad esempio, è da evitare l'impiego di pali di colore verde se vicino sono presenti altre palificazioni di colore differente.

Forma dei pali: il minore impatto è senz'altro costituito da strutture portanti composte da pali singoli a sezione circolare o poligonale, autoportanti e rastramati. Altre forme, sono da consentirsi solo se alle stesse sarà riconosciuta una valenza architettonica. La mimetizzazione delle antenne attraverso il camuffamento con finte piante deve evitare il fuori scala e utilizzare specie botaniche che imitino quelle già presenti nel luogo di installazione.

Cabine: il colore delle cabine rappresenta anch'esso un passo fondamentale per l'inserimento paesaggistico. In generale la colorazione verde è indicata per gli ambiti agricoli dove sullo sfondo o nell'area limitrofa è presente della vegetazione. Il colore grigio si può comunemente utilizzare in ambito produttivo ed urbano. E' importante che il palo e la cabina abbiano lo stesso colore, altrimenti il sito ha in partenza una componente impattante forte. Inoltre se sono presenti più cabine nello stesso sito è importante che le stesse abbiano lo stesso colore.



Figura 1 - pali tipo

Antenne su tetti: Le nuove installazioni devono dare l'impressione visiva di fare parte dei tetti e delle terrazze che le ospitano. In tal senso sono da evitare le installazioni sul bordo della terrazza con l'utilizzo di bracci e con colori inappropriati rispetto alla facciata. La scelta della modalità di installazione deve essere progettata valutando l'ottica dei pedoni e dei residenti e la visuale a differenti distanze. E' possibile inserire nuovi elementi architettonici come colonne, pilastri, falsi camini, di schermatura delle antenne utilizzati come complementi di architettura. E' necessario alleggerire la percezione visuale delle nuove antenne, semplificando i supporti e utilizzando antenne multi frequenze. Al tal fine si consiglia l'utilizzazione di antenne con solo supporti verticali a corpo unico con limitati sbracci.




Figura 2 - esempio posizionamento su tetto

Siepi perimetrali per mascheramento impianti: Nelle zone di campagna tali siepi dovrebbero essere composte prevalentemente da essenze autoctone, cioè tipiche della flora spontanea dell'ambiente naturale circostante, mentre nell'area urbana possono essere introdotti anche arbusti da fiore, in questi casi è opportuno scegliere piante a fioritura scalare e con fiori di colore diverso, in modo da poter godere di piante fiorite e di colore in qualunque periodo dell'anno. In ogni caso la precedenza è sempre da accordare a piante di facile coltivazione, rustiche ed esenti da malattie.

Per quanto riguarda le essenze autoctone si deve far riferimento all'art. 24 "Specie arboree ed arbustive consigliate e siepi" delle "Norme Tecniche di Attuazione" del Piano Regolatore Generale Comunale.

Risultati efficaci si ottengono con filari costituiti dalle seguenti specie coltivate in forma arbustiva, con sesto di impianto di 70-80 cm, da scegliere anche in funzione dell'altezza dello schermo visivo che si vuole ottenere a mascheramento delle cabine (altezza limitata) o parzialmente anche del palo (altezza più elevata):

Carpinus betulus (carpino bianco) è un'essenza che può raggiungere i 15-20 metri, con rami ascendenti e tortuosi, di crescita lenta ma costante. Negli esemplari più giovani le foglie permangono attaccate ai rami per tutta la stagione invernale, fino alla comparsa di quelle nuove. Si adatta a tutti i tipi di terreno, pur preferendo quelli profondi e ricchi di humus.

Acer campestre (acero oppio) è un albero alto fino a 7-10 metri, di rapida crescita nei primi anni di impianto, che può anche essere coltivato come un grosso cespuglio. È pianta frugale e rustica, che si adatta anche a terreni poveri e sassosi, evitando però quelli acidi e quelli con scarso drenaggio. Le sue fronde offrono riparo a diverse specie di uccelli e di insetti.

Prunus avium (ciliegio selvatico) è un albero alto fino a 15 metri con tronco dritto e regolare. I fiori, bianchi e riuniti in infiorescenze ad ombrella, compaiono in aprile-maggio contemporaneamente o poco prima della comparsa delle foglie. I frutti sono le ciliegie, drupe globose e rossastre dal sapore dolce od acidulo. Cresce bene sui terreni calcarei, profondi e freschi, sviluppandosi abbastanza rapidamente.

Ligustrum vulgare (ligustro comune) è un arbusto alto fino a 3 metri, molto ramificato fin dalla base, coi rami che tendono ad aprirsi ed a reclinarsi verso l'esterno. I fiori, bianchi e molto profumati, compaiono in pannocchie terminali in aprile-maggio. I frutti sono bacche sferiche e lucide, nere a maturità. Cresce molto rapidamente nei primi anni di sviluppo e predilige terreni calcarei e ben drenati, pur avendo grande adattabilità a tutti i tipi di suolo. Vive bene in dense piantagioni in quanto sopporta egregiamente l'ombra.

b. Foto esempi mitigazioni

Di seguito vengono riportati alcuni foto esempi di mitigazione da tenere in considerazione per le valutazioni sui futuri interventi di mitigazione dei nuovi siti o di quelli esistenti.



Figura 3 - esempi mitigazione shelter in ambito urbano per cabina attesa bus.



Figura 4 - esempi mitigazione shelter in ambito agricolo

Esempio di mitigazione di cabina shelter con siepe. La cabina di colore verde faciliterebbe ulteriormente l'inserimento paesaggistico della stazione radio base.



Figura 5 - esempi mitigazione shelter, palo e viabilità in ambito agricolo

Esempio di mitigazione di cabina e viabilità di accesso con siepe.



Figura 6 - esempi mitigazione con cromatismo variabile

Panoramica laterale e panoramica dalla base di pali con cromatismo verde a tonalità decrescente; l'ultimo segmento distale del sostegno, è di colore grigio



Figura 7 - struttura di arredo urbano che coniuga design, tecnologia ed esigenze funzionali, viale Tricesimo, Udine
www.calzavara.it



Figura 8 - struttura rivestita da pannelli in vetrocamera, riempita da tessere in vetro di Murano, che vanno a creare un mosaico sui toni fra il verde e l'azzurro, piazza Matteotti, Treviso



Figura 9 - palo per telecomunicazioni accessoriato con un pannello a messaggio variabile utilizzabile per pubblicità, previsioni meteo, informazioni sul traffico – www.calzavara.it



Figura 10 - stazione radio base mimetizzata tramite pannellatura – www.calzavara.it



Figura 11 - mascheramento a camino - www.calzavara.it



Figura 12 – palina a stella – www.calzavara.it



Figura 13 – traliccio architettonico



Figura 14 - mascheramento a cipresso - sono da evitare le mascherature fuori scala rispetto alla vegetazione locale – www.calzavara.it



Figura 15 - strutture in legno porta antenne - www.holzbau.com



Figura 16 - torre pubblicitaria a mascheramento antenne - www.calzavara.it



Figura 17 - mascheramento a camino - www.calzavara.it

*Elaborato redatto a cura
dell'Unità Operativa
Urbanistica, Ambiente e
Sistema Informativo Territoriale
2014*



CODROIPO